

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE ■ Risoluzioni dell'agenzia sugli effetti della conversione del Dl 203/05 e sulla decorrenza dei rincarì nelle ipocatastali

Il Fisco rilancia le «ganasce»

Prima del fermo i concessionari dovranno mandare un preavviso con invito a pagare entro 20 giorni

ROMA ■ Carta bianca ai concessionari della riscossione per le ganasce fiscali. Dopo l'approvazione della legge 248/2005 che ha convertito il decreto legge 203/05, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E di ieri, ha revocato il precedente provvedimento (n. 92 del 22 luglio 2004) con il quale erano state sospese in via cautelativa le operazioni di fermo amministrativo dei veicoli per il recupero coattivo dei propri ruoli (in materia tributaria). Ma i consumatori già protestano contro le indicazioni arrivate dal Fisco.

Ma per i consumatori le procedure non sono corrette

Dalla revoca al Dl collegato. Lo stop si era reso necessario dopo un'ordinanza del Consiglio di Stato (la n. 3259 del 13 luglio 2004) che, confermando una decisione del Tar Lazio, aveva cassato la possibilità di emettere provvedimenti di fermo a causa della mancata adozione del regolamento attuativo della disciplina del fer-

mo amministrativo, previsto nell'articolo 86 del Dpr 602/73 in seguito alla modifica introdotta dal decreto legislativo 193/2001.

In pratica, i concessionari avrebbero proceduto liberamente ai fermi senza attenersi a disposizioni regolamentari specifiche. Questa circostanza aveva sollevato un notevole contenzioso (migliaia di ricorsi in tutta Italia) determinando anche un "conflitto" tra giudici: tutti, infatti, si dichiaravano competenti a

decidere. Dal Tar (una delle prime sentenze è dei giudici pugliesi), ai giudici di pace, ai tribunali. A dirimere la controversia è stato il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza 4689/2005) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 in materia di giurisdizione sui servizi pubblici. La competenza, dunque, è del giudice ordinario.

Riscossione con somme a uso vincolato

I concessionari della riscossione non possono toccare un centesimo delle somme recuperate coattivamente fino a quando non è soddisfatto integralmente il credito iscritto a ruolo. Lo chiarisce, con la risoluzione n. 3/E emanata ieri, l'agenzia delle Entrate in risposta ai dubbi di alcune società concessionarie che, in caso di recupero di somme inferiori al credito, hanno ritenuto corretto trattenere il proprio aggio sulle somme riscosse in via preventiva. Tutto ciò, seguendo il principio del Codice civile (articoli 2755 e 2770) che dà priorità alle spese di giustizia sostenute per le espropriazioni ed

equiparando alle norme il procedimento di espropriazione forzata del concessionario.

Questa interpretazione non è condivisa dall'agenzia delle Entrate secondo la quale tale principio non può essere applicato in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo: secondo le Entrate, il concessionario non può toccare nulla fino a completa estinzione del debito per le rate scadute e le relative indennità di mora. In caso di riscossione di somme che non coprono l'intero debito e le spese, il concessionario avrà diritto al discarico della differenza.

N.P.E.

(per esempio una cartella esattoriale emanata a seguito di un atto di accertamento).

I concessionari, già da alcuni giorni, hanno rimesso in moto il meccanismo dei fermi. In Puglia, per esempio, la neonata «Etr» (che ha incorporato la Sedit) facente capo al gruppo Banca Intesa ha già spedito tra Bari e Brindisi qualche migliaio di preavvisi di fermi. I consumatori, però, precisano che solo con la risoluzione di ieri si possono considerare riattivate le «ganasce fiscali». Fermi disposti prima della risoluzione — sottolinea Vittorio Caromagnano, presidente di Contribuenti.it — «non sono legittimi, poiché era ancora vigente la sospensione disposta dalla stessa agenzia». Mentre il presidente Codacons, Carlo Rienzi, sostiene che «finché non verrà varato un regolamento attuativo», le ganasce fiscali siano da ritenere «illeghi e i contribuenti che verranno colpiti da tale provvedimento potrebbero contestare le ipotesi di tentativo di estorsione e abuso di atti d'ufficio».

NICOLA PEPE

Prelievo pesante sulle eredità recenti

Alla registrazione della dichiarazione di successione apertasi prima del 1° febbraio 2005, ma presentata all'agenzia delle Entrate dopo quella data, va applicato (secondo la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 6/E del 9 gennaio 2006) il seguente carico a titolo di imposta ipotecaria e catastale:

1 per le dichiarazioni di successione per le quali non è dovuta l'imposta sulle successioni (e cioè quelle aperte dopo il 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001, n. 383 che ha soppresso l'imposta), le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e catastale (168 euro al posto di 129,11) a prescindere dalla data di apertura della successione;

2 per le dichiarazioni di successione apertesi prima del 25 ottobre 2001, per le quali è

euro) dovute «per gli atti giudiziari pubblici o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autentiche e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data».

Il caso della dichiarazione di successione. Invero, il caso della dichiarazione di successione non è esplicitamente contemplato nel testo della norma sopra richiamata che, piuttosto, fa solo un generico accenno alle «denunce presentate per la registrazione», ma probabilmente il legislatore non intendeva con ciò riferirsi alle dichiarazioni di successione bensì ad altre denunce che si presentano all'agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (si pensi alle denunce di avveramento di condizione oppure alle denunce dei contratti verbali). Le stesse Entrate, nella risoluzione 6/2006 in commento, ammettono che la norma predetta non contempla le dichiarazioni di successione.

Le ragioni delle Entrate. Come detto, le spiegazioni delle Entrate non sembrano convincenti. Nella risoluzione infatti si legge che «il regime delle imposte ipotecarie e catastali (...) è condizionato dalla circostanza che le stesse siano o meno dovute congiuntamente con l'imposta di successione. Invero, le imposte ipotecarie e catastali dovranno essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione, essendo quest'ultimo evento il fatto generatore del tributo ipotecario, ovviamente nel caso in cui con l'apertura della successione sia dovuta anche l'imposta sulle successioni».

Insomma, le Entrate danno per dimostrato ciò che bisognerebbe dimostrare e cioè che le imposte ipotecarie e catastali sono regolate dalla legge del giorno di morte quando alla trasmissione mortis causa si applicava l'imposta di successione mentre sono regolate dalla legge vigente nel momento di esecuzione della formalità da quando non è più dovuta l'imposta di successione. Ma l'infondatezza di un simile assunto appare evidente: il momento impositivo di una trasmissione per morte è il giorno del decesso; in quella data si cristallizzano i tributi dovuti. Dire che, venuta meno l'imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali divengono non più tributi «per la successione» ma tributi «per le formalità da eseguirsi a seguito» di una successione appare francamente una petizione di principio e, come tale, affermazione priva di fondamento.

ANGELO BUSANI

Il contenzioso / Sentenza della Corte conti della Regione siciliana

LA SENTENZA

« Nel merito, il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi per affermare la responsabilità amministrativa della convenuta. Sussiste, infatti, il danno erariale in quanto l'Amministrazione ha subito una diminuzione del patrimonio pari alla somma di cui il Pm ha chiesto il risarcimento. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta della convenuta ed il danno predetto: in quanto può ritenersi provato il fatto che quest'ultimo ha notificato tardivamente i predetti avvisi di mora. (...) Sussiste, infine, anche la colpa grave della convenuta in quanto quest'ultima ha violato negligenza il suo preciso dovere di notificare entro i termini di legge gli avvisi di mora di cui si tratta nel presente giudizio facendo prescrivere la pretesa erariale. **Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sentenza 3851/2005, 15 dicembre 2005** »

PALERMO ■ L'esattoria comunale che non riscuote le somme entro il termine di prescrizione deve rifondere l'ente impositore dei mancati introiti. È questa la linea-guida seguita dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, nel verdetto di condanna a carico della Montepaschi Se.r.i.t. Spa, servizio di riscossione tributi.

Il caso. Con la sentenza numero 3851 del 15 dicembre scorso, i giudici contabili hanno obbligato Serit a rifondere complessivamente 1.345 euro al Comune di Cefalù (Palermo) per mancato incasso di due contravvenzioni (rispettivamente da 680 e 133 euro), spese processuali sostenute davanti al giudice di pace (420 euro) e alla stessa Corte dei conti (112 eu-

ro). Due sanzioni originarie da alcuni verbali della Polizia municipale emessi nel biennio 1995-96, regolarmente notificati e iscritti a ruolo nel 1999. Essendoci un termine di prescrizione quinquennale dalla data di emissione, il concessionario della riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella esattoriale entro il 2000-2001. Nella circostanza, l'avviso di mora è stato emesso dall'esattoria nel luglio del 2002, ben oltre i termini previsti, consentendo al debitore di impugnare la cartella davanti al giudice di pace che ha sancito l'annullamento delle multe per notifica tardiva, condannando il Comune al pagamento di oneri

processuali e onorari. **La sentenza.** Il carteggio è finito sui tavoli del Procuratore regionale presso la Corte dei conti che ha ricostruito la vicenda e chiamato in causa Montepaschi Serit Spa per danno erariale «imputabile a condotta negligente. Nonostante l'urgenza correlata allo scadenza indifferibile, Serit ha provveduto all'emissione degli avvisi oltre i termini prescritti, determinando la decadenza del diritto dell'Amministrazione comunale alla riscossione delle sanzioni e la conseguente soccombenza nel giudizio di opposizione, promosso dal contravventore». Le tesi dell'accusa sono sta-

Esattorie responsabili per il ritardo della cartella

processuali e onorari.

La sentenza. Il carteggio è finito sui tavoli del Procuratore regionale presso la Corte dei conti che ha ricostruito la vicenda e chiamato in causa Montepaschi Serit Spa per danno erariale «imputabile a condotta negligente. Nonostante l'urgenza correlata allo scadenza indifferibile, Serit ha provveduto all'emissione degli avvisi oltre i termini prescritti, determinando la decadenza del diritto dell'Amministrazione comunale alla riscossione delle sanzioni e la conseguente soccombenza nel giudizio di opposizione, promosso dal contravventore». Le tesi dell'accusa sono sta-

te accolte integralmente dal collegio, presieduto da Vincenzo Lopresti, ravvisando «la violazione degli obblighi di servizio, assunti verso la Pubblica Amministrazione». I giudici contabili hanno rincarato la dose asserendo che sussiste il nesso di causalità

Condanna a risarcire il Comune per invio delle multe oltre i termini

tra la condotta della Serit e il danno causato. Mancando una prova contraria, per i giudici, bisogna ritenere che la notifica degli avvisi di mora sia avvenuta oltre il termine prescrizione e il concessionario di riscossione abbia violato negligenza il suo

preciso dovere, facendo prescrivere la pretesa erariale.

Ricorsi e prescrizione. Va, in ogni caso, ricordato che decorsi i cinque anni dal verbale, il contravventore può richiedere l'annullamento della multa al giudice di pace competente per territorio, chiamando in causa il solo ente accertatore «poiché il concessionario è terzo estraneo al giudizio di opposizione» e non deve essere citato in giudizio, come ha reclamato la stessa Serit. Di recente la Corte di cassazione (I sezione civile, sent. 23251 del 17 novembre 2005) ha evidenziato «che la formazione del ruolo, essendo un processo interno del Comune, è inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario». GABRIELE MASTELLARINI

LA RISOLUZIONE

Orbene, poiché l'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali — Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347 — assoggetta all'imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, eccetera) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l'articolo 10 assoggetta all'imposta catastale le volture, quando non è dovuta l'imposta sulle successioni (successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001) le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità sono richieste, vale a dire quella di presentazione della dichiarazione di successione. Pertanto, per le dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1° febbraio 2005, per le quali non è dovuta l'imposta sulle successioni (quelle aperte dopo il 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l'imposta), si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecarie e catastali a prescindere dalla data di apertura della successione.

Invece per le successioni presentate dopo il 1° febbraio 2005, ma apertesì prima del 25 ottobre 2001, come nell'ipotesi oggetto del presente interpellò, per le quali è ancora dovuta l'imposta sulle successioni, continua ad applicarsi il criterio enunciato nella risoluzione n. 43 del 1998, per cui le imposte ipotecarie e catastali dovute in misura fissa devono essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione. **Agenzia delle Entrate, risoluzione 6/E del 9 gennaio 2005** »

ancora dovuta l'imposta sulle successioni, le imposte ipotecarie e catastali dovute in misura fissa devono essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione.

Le conclusioni delle Entrate sono difficilmente comprensibili perché appare assai artificioso distinguere tra successioni aperte prima o dopo il 25 ottobre 2001 e da ciò far derivare l'applicazione dell'aumento impositivo previsto dalla Finanziaria del 2005.

La norma. La disposizione da cui origina il problema affrontato nella risoluzione è l'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (modificativo del comma 300 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Finanziaria del 2005) che dispose l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (da 129,11 a 168

Iniziate a fare sul serio.



Su BMW Serie 1 con Value Lease e Select corso di guida sicura incluso, per godervi la vostra prima BMW al meglio delle sue prestazioni.*

Modello	Prezzo**	Anticipo (incluso primo canone) o eventuale permuto	23 canoni	Riscatto finale	Tasso Leasing	TAEG
118d Eletta	26.400 Euro	9.580 Euro	111 Euro	15.840 Euro	3,99%	5,01%

*In alternativa, assicurazione incendio e furto per un anno. **IVA e messa in strada incluse. IPT esclusa. Spese istruttoria pratica 262 Euro IVA inclusa. Importo massimo finanziabile 18.000 Euro. Salvo approvazione di BMW Financial Services Italia S.p.A. E un'offerta valida fino al 31/03/2006. Fogli informativi disponibili presso le Concessionarie aderenti all'iniziativa.

BMW Serie 1
116i
118i
120i
130i
118d
118d
120d



www.bmw.it

Piacere di guidare

BMW Serie 1, oggi disponibile anche nella motorizzazione 3.0 I da 265 CV.